

**Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)**

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 48 capoverso 4 del Codice civile² (CC),

art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:

- a. dagli uffici dello stato civile;
- b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c. dalle rappresentanze svizzere all'estero;
- d. dall'Ufficio federale dello stato civile

² Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.

³ I disborsi sono conteggiati separatamente e riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

art. 3 cpv. 2 e 3

² I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti concernenti gli spostamenti effettuati in relazione alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 1a cpv. 4 dell'ordinanza del 28 aprile 2004³ sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC).

³ La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniera non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).

RS

¹ RS **172.042.110**

² RS **210**

³ RS **211.112.2**

2008-.....

art. 6 cpv. 1

¹ L'emolumento è aumentato:

- a. del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d'urgenza o
- b. del 100 per cento, se:
 1. la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi,
 2. se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
 3. se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione domestica registrata è eseguita il sabato.

art. 7 cpv. 1 lett. a, c, e f e cpv. 3

¹ Sono considerati disborsi le spese supplementari relative a una prestazione, segnatamente:

- a. le spese di porto e di telecomunicazione;
- c. le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, gli accertamenti, perizie, informazioni, traduttori e interpreti;
- e. le spese per l'uso del locale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione domestica registrata, a condizione che non si tratti di un locale dell'ufficio dello stato civile (art. 1a cpv. 4 OSC);
- f. le spese per la mappetta degli atti di stato civile.

³ I disborsi dovuti all'applicazione della legge federale del 13 dicembre 2002⁴ sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, sono a carico dell'ufficio dello stato civile

art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 2

² La decisione può essere impugnata presso l'unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC⁵.

⁴ RS 151.3

⁵ RS 211.112.2

art. 12 cpv. 3

³Gli emolumenti in materia di diffida sono retti dal diritto cantonale, a condizione che non concernano servizi federali.

art. 13 Condono o riduzione di emolumenti e rinuncia al rimborso delle spese

¹Gli emolumenti e i disborsi sono ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

- a. allorché l'assoggettato è indigente;
- b. allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d'utilità pubblica;
- c. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazione civica.

²L'ufficio dello stato civile si assume i disborsi dovuti a una prestazione o attività di interesse pubblico se non possono essere addebitati a una persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 oppure non possono essere riscossi.

³L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione si assume i disborsi dovuti a aggiornamenti del registro dello stato civile se non possono essere addebitati a qualcuno.

II

Gli allegati ricevono una nuova versione conformemente all'annesso.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

Data

In nome del Consiglio federale svizzero

Allegato I
(art. 4 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 cpv.1 – 3 OSC), il rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC) e la documentazione di un evento o di un fatto di stato civile (art. 28 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.

Fr.

I. Divulgazione di dati dello stato civile

L'emolumento comprende l'eventuale domanda d'autorizzazione di divulgazione dell'ufficio dello stato civile indirizzata all'autorità di vigilanza

1.	Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile	
1.1	Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3	30
1.2	Certificato di famiglia o certificato di unione, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione	40
1.3	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	
	- Emolumento di base, compresi i dati concernenti la persona di riferimento e i suoi genitori	40
	- Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento	10
2.	Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei	
2.1	Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3	30
2.2	Atto di famiglia	
	- Emolumento di base compresi i dati concernenti la persona di riferimento e i suoi genitori	40
	- Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento	10
2.3	Copia compreso il certificato di conformità (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC)	
	- di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia	50

4

-	di un'iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio	40
-	di un'iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei riconoscimenti	30
3.	Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile	
3.1	Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su una domanda di ricerca concreta al fine di accertare un fatto, per mezz'ora	75
3.2	Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati che non consista in una verifica del buono svolgimento della consultazione (art. 92 cpv. 4 OSC) per mezz'ora	75
3.3	Copia di un documento giustificativo archiviato compreso il certificato di conformità (art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)	20
II.	Ricevimento di dichiarazioni	
	<i>L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e l'effetto giuridico nonché l'eventuale domanda d'autorizzazione di ricevimento dell'ufficio dello stato civile indirizzata all'autorità di vigilanza</i>	
4.	Cognome	
4.1	Dichiarazione concernente il cognome dopo il matrimonio se rilasciata senza aver effettuato la procedura preparatoria al matrimonio oppure dopo la chiusura di quest'ultima (art. 12 cpv. 1 OSC)	75
4.2	Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 1 OSC)	75
4.3.	Dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica (art. 14 cpv. 1 OSC)	75
5.	Riconoscimento	
5.1	Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC)	75
5.2	Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC)	30
6.	Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la	75
		5

	celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) se collabora un ufficio dello stato civile (art. 69 cpv. 1 OSC)	
7.	Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 2004 ⁶ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali; LUD) se collabora un ufficio dello stato civile (art. 75h cpv. 1 OSC)	75
8.	Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz'ora	75
III.	Matrimonio e unione domestica registrata	
	<i>L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e l'effetto giuridico</i>	
9.	Preparazione del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata	
9.1	Esame della domanda di esecuzione per la preparazione del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 cpv. 2; art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):	
	- se l'ufficio dello stato civile, a cui è stata presentata la domanda, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni	100
	- se è stata presentata una delle due dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC)	85
	- se ambedue le dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC)	70
9.2	Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):	
	- se l'ufficio dello stato civile, a cui è stata presentata la domanda, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti	100

⁶ RS 211.231

	l'adempimento delle condizioni	
	- se è stata presentata una delle due dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 75h cpv. 1 o 2 OSC)	85
	- se ambedue le dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 75h cpv. 2 OSC)	70
9.3	Esame della domanda concernente l'abbreviazione del termine previsto dall'articolo 100 capoverso 2 CC e celebrazione immediata del matrimonio (matrimonio di necessità)	75
9.4	Consenso del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2; art. 75c cpv. 2 OSC)	30
10.	Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione domestica registrata	
10.1	Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC)	30
10.2	Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC)	30
10.3	Autorizzazione per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75i cpv. 3 OSC)	30
11.	Celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione domestica registrata (art. 70 cpv. 1; art. 75i cpv. 1 OSC)	
	- Emolumento di base	75
	- Supplemento per l'esecuzione basato sull'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile che ha eseguito la procedura preparatoria (art. 70 cpv. 3 OSC) oppure la procedura preliminare (art. 75i cpv. 3 OSC)	30
	- Supplemento per l'esecuzione in una lingua non ufficiale dell'ufficio dello stato civile senza ricorrere a un interprete	50
IV. Modifica dei dati documentati		
12.	Rettificazione, complemento, radiazione e nuova documentazione, (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) a titolo indipendente da parte dell'ufficiale dello stato civile o su ordine dell'autorità di vigilanza o del giudice, per colpa dell'interessato, per mezz'ora	75
V. Altre prestazioni		
13.	Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz'ora	50

14.	Esame dei documenti esteri concernenti l'interessato, se l'onere di lavoro è superiore a una mezz'ora, per mezz'ora	75
15.	Ottenimento di documenti esteri o svizzeri, per incarico	30
16.	Domanda di traduzione di un atto redatto in una lingua non ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC)	20
17.	Messa a disposizione di un'interprete comprese istruzioni e conferimento dell'incarico	20
18.	Audizione di una sola persona o della coppia al fine di accertare fatti e osservazioni che inducono a sospettare che l'interessato manifestamente non intende costituire un'unione coniugale, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno di stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), se la domanda della coppia interessata è stata respinta per abuso di diritto, per mezz'ora	75
19.	Trasmissione di una copia per fax, oltre all'emolumento e i disbori per l'allestimento e per la trasmissione del documento	20
20.	Allestimento di una copia di un documento su richiesta	
	- a pagina	2
	- legalizzazione (art. 18a cpv. 2 OSC)	20
21.	Allestimento gratuito di una copia ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d'identità, libretto per stranieri)	
VI.	Prestazione fornite in base a una delega di competenza dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile	
	È applicato l'allegato 2	

Allegato 2
(art. 4 lett. b)

Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

La decisione concernente il riconoscimento di una decisione o un atto estero sullo stato civile in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987⁷ sul diritto internazionale privato (LDIP; art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1 - 2 OSC) e l'ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggette a emolumenti.

Fr.

I. Disbrigo di domande

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri, quando | |
| | - nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) | 200 |
| | - il matrimonio è celebrato in base ai presupposti del diritto nazionale (art. 44 cpv. 2 LDIP) | 200 |
| 2. | Decisione concernente la rettificazione, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell'interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz'ora | 75 |
| 3. | Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell'articolo 41 CC, per mezz'ora | 75 |
| 4. | Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz'ora | 75 |

II. Altre prestazioni

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5. | Rigetto del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo | 1000 |
| 6. | Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz'ora | 75 |

III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell'ufficio dello stato civile

È applicato l'allegato 1.

⁷ RS 291

Allegato 3
(art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero

Fr.

I. Scambio di atti fra la Svizzera e l'estero

- 1 Documenti di stato civile esteri e
- 1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri
Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizzazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d'ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall'intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.
- 1.2 Misure intese all'ottenimento di documenti se una semplice domanda inviata all'autorità estera non è sufficiente, per mezz'ora 75

2 Documenti di stato civile svizzeri

- 2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri
Non è riscosso alcun emolumento per l'ordinazione

II. Ricevimento di dichiarazioni

L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e l'effetto giuridico (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC)

3. Dichiarazioni concernenti il cognome
- 3.1. Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome dopo il matrimonio, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda per la preparazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalle dichiarazioni concernenti le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) 75
- 3.2. Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75
- 3.3. Dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o un atto estero sullo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC) 75
4. Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11) 75

10

cpv. 6 OSC)

III. Preparazione del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata

5. Celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione domestica registrata prevista in Svizzera
- 5.1 Ricevimento della domanda per la preparazione del matrimonio presentata dai fidanzati singolarmente o congiuntamente (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome dopo il matrimonio (art. 12 cpv. 2 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 75
- 5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata dai partner singolarmente o congiuntamente (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 75
- 5.3 Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell'ambito della preparazione del matrimonio o dell'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata, per mezz'ora 75
6. Celebrazione del matrimonio prevista all'estero
- 6.1 Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono al contempo necessarie prestazioni di cui al numero 5.1 75

IV. Altre prestazioni

7. Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell'Ufficio federale dello stato civile comprese l'ottenimento di documenti e indagini condotte per chiarire un fatto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz'ora 75
8. Audizione di una di una sola persona o della coppia, su richiesta dell'ufficio dello stato civile o dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti e osservazioni che inducono a sospettare che l'interessato manifestamente non intende costituire un'unione domestica, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno di stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 75

-
- 2 LUD), compreso l'allestimento del rapporto, se l'autorità competente ha respinto la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz'ora
9. Trasmissione di una domanda concernente informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione nell'accertamento, per mezz'ora 75

Allegato 4
(art. 4 lett. d)

Prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile

	Fr.
I. Trasmissione di documenti	
1. Documenti di stato civile svizzeri	
1.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità	30
1.2 Domanda di legalizzazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione	30
2. Documenti di stato civile esteri	
2.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per rappresentanza svizzera all'estero, per dossier	50
2.2 Domanda e trasmissione di traduzioni, legalizzazioni e/o esami di autenticità, nonché di perizie di documenti già disponibili, per rappresentanza svizzera all'estero, per Dossier	50
II. Altre prestazioni	
3. Iscrizioni di dati concernenti il donatore, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante	100
4. Disbrigo della domanda d'informazioni	
4.1 Informazioni sulle generalità del donatore conformemente all'articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica LPAM ⁸ , per mezz'ora	75
4.2 Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all'articolo. 268c CC, per mezz'ora	75
5. Preparazione di fotocopie	
- per pagina	2
- legalizzazione	20

⁸ RS 810.11

